

Causa T-36/89

Henricus Nijman contro Commissione delle Comunità europee

**« Dipendenti — Responsabilità della Commissione —
Illecito dell'amministrazione — Omessa comunicazione
di malattia all'atto della visita medica »**

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 settembre 1991 700

Massime della sentenza

Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Inadempimento, da parte del servizio medico, dell'obbligo di informare i dipendenti del loro stato di salute — Illecito dell'amministrazione

I servizi medici delle istituzioni comunitarie, che hanno segnatamente il compito di fornire al personale delle istituzioni un'assistenza medica atta a garantire, nella misura compatibile con i dati della scienza, tanto l'individuazione precoce di qualsiasi malattia quanto l'identificazione dei fattori di rischio che possono comportarne il manifestarsi, sono tenuti ad avvisare l'interessato dell'esistenza di qualsiasi malattia rivelata dal fascicolo sanitario ed a metterlo in guardia con-

tro i comportamenti pericolosi per la sua salute, il che presuppone che gli vengano comunicati tutti i dati e le indicazioni pertinenti.

Il fatto di non aver informato tempestivamente un dipendente del suo stato di salute costituisce una violazione dei doveri che incombono al servizio medico ed un illecito tale da far sorgere la responsabilità dell'istituzione.